

ASSICURAZIONE CVT AUTOCARRI E RIMORCHI OLTRE I 35 Q.LI
Convenzione FILO DIRETTO su SINGOLE TARGHE o su FLOTTE

CATEGORIE VEICOLI		
classe	da Euro	fino a Euro
A1	5.000	100.000
limite assuntivo € 100.000		

LIMITI CONTRATTUALI		SCOPERTO	FRANCHIGIA
CATEGORIE A1 DA € 5.000 A € 100.000	FURTO CON SCOPERTO	15%	1500
	ATTI VANDALICI	10%	1500
	EVENTI ATMOSFERICI	10%	1500
	KASKO	15%	2500

TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (RIFERITA ALLA DATA DI 1° IMMATRICOLAZIONE)		
	DANNO TOTALE (Vetustà max. 10 anni)	DANNO PARZIALE (se riparazione in rete) (Vetustà max. 5 anni)
1° ANNO	100% (solo per veicoli di 1° imm.)	100%
2° ANNO	valore commerciale	100%
3° ANNO		100%
4° ANNO		75%
5° ANNO		50%
ANNI SUCCESSIVI		SEMPRE 50 % DEL VALORE DEI RICAMBI

FRANCHIGIA GARANZIA KASKO PER AUTOCARRI > 35 Q.LI E RIMORCHI

In caso di un unico evento che coinvolga contemporaneamente sia la motrice o il trattore (purché assicurato con garanzia kasko con Filo diretto Assicurazioni SpA) che il rimorchio o il semirimorchio (purché assicurato con garanzia kasko con Filo diretto Assicurazioni SpA) e i conseguenti sinistri risultino indennizzabili secondo la normativa di polizza, **resta espressamente inteso come l'Impresa applicherà in fase di liquidazione degli stessi una sola franchigia** (in caso di franchigie differenti verrà conteggiata unicamente la franchigia più alta).

ASSICURAZIONE CVT AUTOCARRI E RIMORCHI OLTRE I 35 Q.LI

Convenzione FILO DIRETTO su SINGOLE TARGHE o su FLOTTE

ART. 1 - GARANZIA INCENDIO E FURTO Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
- b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia. L'applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00.

In caso di furto parziale limitato esclusivamente all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno. La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi.

EVENTI SPECIALI 2.1 Eventi Atmosferici

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

2.2 Rottura Cristalli

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e con massimo indennizzo di Euro 1.500,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione di scoperti e franchigie propri delle garanzie menzionate se presenti in polizza.

2.3 Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
- b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

2.4 Spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto od incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Amicar o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Amicar, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso, fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno.

2.5 Danni all'interno del veicolo

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera o dal Medico intervenuto o dall'autorità di Polizia.

ASSICURAZIONE CVT AUTOCARRI E RIMORCHI OLTRE I 35 Q.LI

Convenzione FILO DIRETTO su SINGOLE TARGHE o su FLOTTE

2.6 Spese Custodia e Parcheggio

L'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per sinistro e per anno. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all'assicurato.

2.7 Garanzia Bagaglio

In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: **indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio.**

Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti **aventi particolare valore artistico e di artigianato.** In caso di sinistro, l'assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.

ART. 3 – GARANZIA ATTI VANDALICI

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio. La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.

Per i veicoli **di età superiore a tre anni, l'importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.** Restano comunque esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

ART. 4 – GARANZIA KASKO

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

4.1 Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, durante la circolazione del veicolo.**

4.2 Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 7, la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
- se i danni risultano causati da atti vandalici;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
- in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio;
- in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce.

L'Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

In ogni caso l'Impresa, per la garanzia kasko, non indennizzerà un importo superiore all'80% del valore commerciale al momento del sinistro.